REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3695/91 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3695/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità [3], ha previsto la concessione di aiuti comunitari forfettari per il trasporto e la raffinazione in Portogallo di 65 000 t di zucchero greggio di barbabietola comunitario da consegnare entro il 30 giugno 1992 e da raffinare a decorrere dal 1° luglio 1992, che il versamento di anticipi sugli aiuti o degli aiuti stessi è possibile soltanto, nel caso dell'anticipo sull'aiuto alla raffinazione, se la data della polizza di carico è compresa tra la data di entrata in vigore del citato regolamento e il 30 giugno 1992 e, nel caso del versamento dell'aiuto stesso, solo a condizione che lo zucchero sia introdotto in Portogallo anteriormente al 1° luglio 1992;

considerando che, per motivi indipendenti dalla volontà degli interessati, non è stato possibile introdurre in Portogallo parte del quantitativo succitato entro il 30 giugno 1992, benché la relativa polizza di carico sia stata compilata prima di tale data; che per non compromettere l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi appare necessario dare alle competenti autorità portoghesi la facoltà di concedere un termine supplementare, a richiesta degli interessati, per il trasporto dello zucchero residuo in tale paese; che, in ragione dell'urgenza della presente misura, è opportuno prevederne l'immediata entrata in vigore del presente regolamento, nonché l'efficacia retroattiva al 1° luglio 1992;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3695/91 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati, non sia possibile introdurre lo zucchero in Portogallo anteriormente al 1° luglio 1992, le competenti autorità portoghesi hanno la facoltà di rinviare il termine fino al 10 luglio 1992, a richiesta degli interessati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.
[3] GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 19.